

(N. 1565)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 12^a Commissione permanente (Industria e commercio, artigianato, commercio estero) della Camera dei deputati nella seduta del 18 gennaio 1979 (V. Stampato n. 2398)

presentato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(DONAT-CATTIN)

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

(FORLANI)

col Ministro di Grazia e Giustizia

(BONIFACIO)

col Ministro delle Finanze

(MALFATTI)

e col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 30 gennaio 1979*

**Disciplina metrologica dei contatori d'acqua fredda e dei
contatori di energia elettrica di tipo CEE e di tipo nazionale**

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

La presente legge si applica ai contatori di acqua fredda ed ai contatori di energia elettrica.

Per contatori di acqua fredda si intendono gli apparecchi di misura integratori, comprendenti un dispositivo di misurazione e un dispositivo indicatore, destinati a determinare in modo continuo il volume dell'acqua che li attraversa, a temperatura compresa tra 0° e 30°C.

Per contatori di energia elettrica si intendono i contatori elettrici a induzione, a collegamento diretto o tramite trasformatori di misura, a tariffa semplice o a tariffe multiple, con o senza indicatori di massima potenza, destinati alla misurazione dell'energia elettrica attiva o reattiva in corrente monofase o polifase della frequenza di 50 Hz.

Art. 2.

I contatori di acqua fredda ed i contatori di energia elettrica muniti del contrassegno CEE di cui al successivo articolo 8 e dei marchi CEE di cui al successivo articolo 14 assumono la denominazione di « contatori di tipo CEE ».

I contatori di acqua fredda ed i contatori di energia elettrica muniti del contrassegno nazionale di cui al successivo articolo 16 e dei bolli nazionali di cui al successivo articolo 17 assumono la denominazione di « contatori di tipo nazionale ».

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato fissa, con propri decreti, i requisiti metrologici, tecnici e funzionali, che devono possedere i contatori di acqua fredda e di energia elettrica per ricevere i

contrassegni, i marchi ed i bolli di cui ai precedenti commi, nonchè i metodi di verifica, le modalità di legalizzazione e la validità temporale dei marchi di cui al successivo articolo 14 e dei bolli di cui al successivo articolo 17, che non potrà essere superiore a 20 anni.

Art. 3.

I contatori di acqua fredda ed i contatori di energia elettrica utilizzati nei rapporti tra i terzi per la determinazione del consumo di acqua fredda e di energia elettrica devono essere contatori di tipo CEE o di tipo nazionale.

TITOLO II

APPROVAZIONE DI MODELLO E VERIFICA PRIMA DEI CONTATORI DI TIPO CEE

Art. 4.

I contatori di acqua fredda e di energia elettrica di tipo CEE costituiscono oggetto dell'approvazione CEE del modello e sono soggetti alla verifica prima CEE conformemente alle disposizioni del presente titolo.

Art. 5.

L'approvazione CEE del modello e la verifica prima CEE eseguite in uno qualsiasi degli Stati membri della Comunità hanno in Italia effetto identico a quello dei corrispondenti atti eseguiti ai sensi delle disposizioni di cui al presente titolo dagli organi dell'amministrazione metrica italiana.

Art. 6.

L'approvazione CEE del modello costituisce l'ammissione dello strumento alla verifica prima CEE.

Non può essere ammesso in Italia all'approvazione CEE del modello lo strumento

per il quale sia già stata presentata la domanda di approvazione CEE del modello presso altro Stato membro.

Art. 7.

L'esame per l'approvazione CEE del modello di un contatore è rivolto ad accertare che uno o più prototipi del contatore stesso possiedano le caratteristiche tecniche ed i requisiti metrologici prescritti ed è effettuato dall'Ufficio centrale metrico nei propri laboratori o sul luogo di fabbricazione o di installazione.

L'Ufficio centrale metrico può esigere che, per gli esami di cui al primo comma, il richiedente metta a disposizione i campioni ed i mezzi opportuni in materiale e in personale ausiliario necessari per l'esecuzione delle prove relative all'approvazione.

Le spese di viaggio e di soggiorno del personale incaricato dell'esecuzione dell'esame del modello sono a carico del richiedente se l'esame stesso è effettuato fuori dai laboratori dell'Ufficio centrale metrico.

Art. 8.

Se l'esame per l'approvazione CEE del modello, di cui al precedente articolo 7, dà esito positivo, viene redatto apposito certificato di approvazione CEE del modello, da notificare al richiedente.

Su ogni esemplare degli strumenti, conforme al modello approvato, il fabbricante ha l'obbligo di apporre il contrassegno CEE indicato nel certificato di approvazione.

Art. 9.

L'approvazione CEE del modello è valida per dieci anni ed è prorogabile per successivi periodi di dieci anni.

Il numero degli strumenti che si possono fabbricare conformemente al modello approvato è illimitato.

Quando un'approvazione CEE del modello non è prorogata, gli effetti dell'approvazione permangono per gli strumenti già in servizio, conformi al modello.

Art. 10.

Qualora per taluni strumenti non possa essere concessa l'approvazione o la proroga normale, l'approvazione CEE del modello può essere concessa o prorogata con effetto limitato, previa informazione degli altri Stati membri.

L'approvazione CEE del modello con effetto limitato può comportare, originariamente o in sede di proroga, una o più delle seguenti restrizioni:

- 1) limitazione della durata della validità o della proroga a meno di 10 anni;
- 2) limitazione del numero di strumenti che beneficiano dell'approvazione;
- 3) obbligo per il fabbricante di notificare all'Ufficio centrale metrico i luoghi di installazione;
- 4) limitazione d'uso.

Nel caso previsto nel precedente n. 3) se il luogo di installazione non è situato in Italia, è obbligatoria la consultazione preliminare con lo Stato membro nel quale sarà installato lo strumento.

Qualora uno strumento sia realizzato con tecniche nuove non previste nel provvedimento che disciplina la relativa categoria, previa consultazione degli altri Stati membri, può essere concessa un'approvazione CEE del modello di durata limitata al massimo a due anni, prorogabili a non più di tre. L'approvazione limitata può, inoltre, essere concessa solo se non si deroga agli errori massimi tollerati, previsti nel provvedimento che disciplina la categoria.

Art. 11.

L'approvazione CEE del modello può essere revocata se:

- a) gli strumenti non siano realizzati conformemente al modello approvato;
- b) non siano rispettate le caratteristiche metrologiche indicate nel certificato di approvazione o le restrizioni previste nei casi di approvazione — o di proroga — di effetto limitato.

L'approvazione CEE del modello deve essere revocata se gli strumenti presentano nell'uso difetti di carattere generale che li rendano inadatti allo scopo.

Nell'ipotesi prevista nel comma precedente, quando l'approvazione CEE del modello è stata rilasciata presso un altro Stato membro, può essere sospesa l'immissione in commercio e in servizio degli strumenti. Alla sospensione può farsi luogo anche nel caso previsto dal primo comma, se il fabbricante, dopo essere stato avvertito, non conforma gli strumenti al modello approvato.

Qualora uno Stato membro abbia informato l'Ufficio centrale metrico dell'esistenza di uno dei casi previsti nei primi due commi, la revoca può essere deliberata solo previa consultazione dello Stato che ha dato l'informazione.

Dei provvedimenti adottati in applicazione del secondo e terzo comma deve essere data informazione alla Commissione ed agli altri Stati membri.

Art. 12.

La revoca dell'approvazione CEE del modello comporta il divieto, a partire dalla data fissata nel provvedimento di revoca, dell'ulteriore ammissione alla verifica prima CEE degli strumenti nuovi costruiti secondo il modello approvato.

Gli strumenti già in servizio, per i quali sia intervenuta una revoca di approvazione di modello e, comunque, ne sia stata sospesa l'immissione in commercio o in servizio, continueranno ad essere utilizzati fino ad esaurimento, previa eliminazione degli inconvenienti che hanno determinato i detti provvedimenti di revoca o di sospensione.

Art. 13.

La verifica prima CEE è rivolta ad accertare la concordanza con il modello approvato di un contatore CEE nuovo, o rimesso a nuovo, ed a controllarne i requisiti metrologici.

La verifica prima CEE è effettuata sul territorio nazionale dagli uffici provinciali

metrici nei luoghi indicati dalle aziende che fabbricano, aggiustano, importano sul mercato nazionale i contatori CEE, nonché dalle imprese distributrici.

Le predette aziende ed imprese devono mettere a disposizione dei funzionari incaricati della verifica CEE idoneo laboratorio con le attrezzature ed il personale necessari, da determinarsi con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Le spese di viaggio e di soggiorno, nonché quelle per il trasporto del materiale metrologico necessario alle operazioni di controllo sono a carico del richiedente e sono liquidate sulla base delle tariffe vigenti per la verifica di strumenti di misura presso il domicilio degli utenti e dei fabbricanti metrici.

Art. 14.

I contatori CEE che siano sottoposti con esito favorevole alla verifica prima CEE sono legalizzati con gli appositi marchi CEE.

Le caratteristiche dei marchi di verifica prima CEE sono fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

L'obbligo della legalizzazione alla scadenza del predetto periodo è a carico delle imprese erogatrici.

TITOLO III

APPROVAZIONE DI MODELLO E VERIFICA PRIMA DEI CONTATORI DI TIPO NAZIONALE

Art. 15.

I contatori di acqua fredda ed i contatori di energia elettrica di tipo nazionale costituiscono oggetto dell'approvazione nazionale del modello e sono soggetti alla verifica prima nazionale, conformemente alle disposizioni del presente titolo.

Art. 16.

L'approvazione nazionale del modello dei contatori di tipo nazionale costituisce l'ammissione dello strumento alla verifica prima nazionale previo accertamento della rispondenza del modello alle prescrizioni generali fissate con i decreti di cui al precedente articolo 2.

L'esame per l'approvazione nazionale del modello di un contatore è rivolto ad accertare che uno o più prototipi del contatore stesso possiedono le caratteristiche tecniche ed i requisiti metrologici prescritti ed è effettuato dall'Ufficio centrale metrico nei propri laboratori o sul luogo di fabbricazione o di installazione.

Se l'esame per l'approvazione nazionale del modello dà esito positivo, viene redatto apposito certificato di approvazione nazionale del modello, da notificare al richiedente.

Su ogni esemplare degli strumenti, conforme al modello approvato, il fabbricante ha l'obbligo di apporre il contrassegno nazionale indicato nel certificato di approvazione e secondo le modalità ivi stabilite.

L'Ufficio centrale metrico può esigere che, per gli esami di cui al primo comma, il richiedente metta a disposizione i campioni ed i mezzi opportuni in materiale e in personale ausiliario necessari per l'esecuzione delle prove relative all'approvazione.

Le spese di viaggio e di soggiorno del personale incaricato dell'esecuzione dell'esame del modello sono a carico del richiedente, se l'esame stesso è effettuato fuori dai laboratori dell'Ufficio centrale metrico.

Art. 17.

La verifica prima nazionale dei contatori di tipo nazionale è rivolta ad accertare la loro concordanza con il modello approvato di un contatore di tipo nazionale nuovo o rimesso a nuovo ed a controllarne i requisiti metrologici.

La verifica prima nazionale è effettuata sul territorio nazionale dagli uffici provin-

ciali metrici nei luoghi indicati dalle aziende che fabbricano, aggiustano, importano sul mercato nazionale i contatori di tipo nazionale, nonchè dalle imprese distributrici.

Le predette aziende ed imprese devono mettere a disposizione dei funzionari incaricati della verifica prima nazionale idoneo laboratorio con le attrezzature ed il personale necessari, da determinarsi con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Le spese di viaggio e di soggiorno, nonchè quelle per il trasporto del materiale metrologico necessario alle operazioni di controllo sono a carico del richiedente e sono liquidate sulla base delle tariffe vigenti per la verifica di strumenti di misura presso il domicilio degli utenti e dei fabbricanti metrici.

I contatori di tipo nazionale sottoposti con esito favorevole alla verifica prima sono legalizzati con gli appositi bolli nazionali. Le caratteristiche dei bolli sono fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

L'obbligo della legalizzazione alla scadenza del predetto periodo è a carico delle imprese erogatrici.

TITOLO IV

DIRITTI ERARIALI

Art. 18.

All'atto della presentazione della domanda di approvazione di modello dei contatori indicati al precedente articolo 3 deve essere corrisposto il diritto fisso di lire 100.000.

Il certificato di approvazione del modello può essere rilasciato solo dopo il pagamento di una somma determinata in ragione delle ore di lavoro occorse per l'effettuazione delle prove e per l'istruttoria relativa, nella misura di lire 15.000 orarie.

L'interessato deve inoltre rimborsare le spese occorrenti per la riproduzione a stam-

pa del provvedimento ai fini della sua diffusione presso gli uffici provinciali metrici nonchè, per i contatori CEE, presso gli uffici ed enti degli Stati membri della CEE e della Commissione CEE interessati alla sua applicazione.

Art. 19.

La verifica prima dei contatori di acqua fredda e dei contatori di energia elettrica comporta per ogni contatore il pagamento dei diritti indicati rispettivamente al quadro I ed al quadro II della tabella allegata alla presente legge.

Art. 20.

I diritti erariali previsti dalla presente legge sono soddisfatti secondo le norme fissate dal testo unico delle leggi metriche approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21.

Agli effetti del terzo comma dell'articolo 221 del codice di procedura penale, gli impiegati dell'amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi, durante l'espletamento e nei limiti del loro servizio per l'applicazione delle norme della presente legge, sono ufficiali od agenti di polizia giudiziaria.

La qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria compete al personale delle carriere direttiva e di concetto.

La qualifica di agente di polizia giudiziaria compete al personale delle carriere esecutiva ed ausiliaria.

Per l'identificazione personale, agli effetti del primo comma del presente articolo, gli

impiegati dell'amministrazione metrica devono essere dotati di una speciale tessera munita di fotografia rilasciata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 22.

Il controllo dei contatori utilizzati nelle condizioni di cui al precedente articolo 3, effettuato d'ufficio o su richiesta di una delle parti interessate, può essere eseguito in ogni tempo, anche sul luogo di installazione, secondo le modalità e le condizioni stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Nel caso di controlli eseguiti su richiesta di una delle parti interessate, le spese di viaggio e di soggiorno nonché quelle per il trasporto del materiale metrologico necessario alle operazioni di controllo sono a carico del richiedente e sono liquidate sulla base delle tariffe vigenti per la verifica di strumenti di misura presso il domicilio degli utenti e dei fabbricanti metrici.

Art. 23.

Gli impiegati di cui al precedente articolo 21 hanno libero accesso negli stabilimenti, nei magazzini, nei negozi e nei luoghi aperti al pubblico, per verificare se i contatori utilizzati nei casi previsti dall'articolo 3 sono conformi alle norme fissate dalla presente legge.

I contatori e gli apparecchi di misura applicati e suggellati dall'amministrazione finanziaria ai fini dell'accertamento dell'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica, soggetti ai sensi della presente legge a verifica da parte del servizio metrico, non possono essere dissuggellati o rimossi senza l'intervento del competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Per le abitazioni private e per i locali chiusi si procede per l'accertamento delle infrazioni con le norme indicate dal codice di procedura penale per le perquisizioni.

Art. 24.

La disposizione contenuta nell'articolo 3 si applica a decorrere dal quinto anno successivo alla pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale*. Tuttavia i contatori di energia elettrica già installati alla data di entrata in vigore della predetta disposizione possono essere ancora utilizzati per un periodo di 15 anni a decorrere da tale data.

Art. 25.

L'utilizzazione dei contatori di acqua fredda e dei contatori di energia elettrica in contrasto con quanto previsto dagli articoli 3 e 24 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 60 mila a lire 600 mila:

1) quando il contatore sia sprovvisto di contrassegni o dei marchi CEE o dei bolli nazionali previsti dalla presente legge;

2) quando il contatore sia munito di marchi CEE o di bolli scaduti;

3) quando il contatore sia munito di contrassegni o di marchi CEE o di bolli falsi o dolosamente alterati;

4) per le infrazioni alle disposizioni della presente legge, del relativo regolamento e dei decreti ministeriali di attuazione, per le quali non sia prevista una sanzione speciale.

Per tutte le infrazioni di cui ai precedenti punti resta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge, ove il fatto costituisca reato.

La sanzione amministrativa è applicata dagli uffici metrici provinciali con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli da 3 a 9 della legge 24 dicembre 1975, n. 706.

TABELLA
DEI DIRITTI DI VERIFICAZIONE PRIMA

QUADRO I. — Contatori di acqua fredda.

A - di tipo CEE.

Portata nominale Q _n in mc/h	lire
—	—
$Q_n \leq 5$	5.000
$5 < Q_n \leq 50$	10.000
$50 < Q_n \leq 1000$	25.000
$1000 < Q_n$	50.000

B - di tipo nazionale

Portata nominale Q _n in mc/h	lire
—	—
$Q_n \leq 5$	1.000
$5 < Q_n \leq 50$	2.000
$50 < Q_n \leq 1000$	5.000
$1000 < Q_n$	10.000

QUADRO II. — Contatori di energia elettrica.

A - di tipo CEE.

- a) per ogni contatore per corrente alternata monofase con potenza di targa fino a 3 KVA lire 2.000.
Supplemento di diritto per ogni KVA o frazione in più lire 1.000;
- b) per ogni contatore trifase con due o tre equipaggi motori i diritti di cui alla lettera a) sono aumentati, rispettivamente, del 50 per cento o del 100 per cento;
- c) per ogni contatore speciale richiedente prove supplementari, i diritti di cui alle lettere a) e b) sono aumentati del 50 per cento.

B - di tipo nazionale.

- a) per ogni contatore per corrente alternata monofase con potenza di targa fino a 3 KVA lire 300.
Supplemento di diritto per ogni KVA o frazione in più lire 100;
- b) per ogni contatore trifase con due o tre equipaggi motori i diritti di cui alla lettera a) sono aumentati, rispettivamente, del 50 per cento o del 100 per cento;
- c) per ogni contatore speciale richiedente prove supplementari, i diritti di cui alle lettere a) e b) sono aumentati del 50 per cento.